

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Bernardo e Cicu n. 5-06059 è stata sottoscritta anche dal deputato Vitali.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo un maggiore approfondimento della tematica, particolarmente delicata, affrontata dall'interrogazione n. 5-05930, di cui è cofirmatario, relativa al regime IMU degli immobili storico-artistici ad uso privato, chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Zeller, avverte che, concorde il Governo, l'interrogazione n. 5-05930 sarà svolta in altra seduta.

**5-06059 Bernardo e Cicu: Problematiche relative alla riscossione coattiva dei tributi nella regione Sardegna.**

Salvatore CICU (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore CICU (PdL) rileva come la risposta del Sottosegretario faccia riferimento a norme vigenti e a proroghe di termini di cui i contribuenti hanno già potuto fruire in via ordinaria, mentre l'intento degli interroganti era quello di sottoporre all'attenzione del Governo la situazione, del tutto straordinaria, prodottasi in Sardegna, in cui circa il 50 per cento delle aziende ivi operanti si trova a

fare i conti con procedure di riscossione coattiva derivanti dalla temporanea impossibilità, a causa della difficilissima congiuntura economica, di ottemperare agli obblighi tributari e contributivi.

Evidenzia, quindi, come gli interroganti non invocano l'elargizione di elemosine a favore delle aziende sarde, ma abbiano semplicemente rivendicato il diritto di chiedere l'adozione, da parte del Governo, di appropriate e specifiche misure di moratoria o di flessibilità, in ragione della drammatica crisi che l'economia sarda sta attraversando e del diffuso malessere che essa ha determinato, cui sono dovute le manifestazioni di protesta che hanno causato anche problemi di ordine pubblico in molte aree della regione.

Si dichiara pertanto insoddisfatto, in quanto la risposta fornita dal Sottosegretario, limitandosi a una fredda e ragionieristica elencazione degli interventi che già il precedente Esecutivo aveva posto in essere, frustra completamente l'aspettativa, nutrita dagli interroganti, che il Governo sapesse dare una dimostrazione di sensibilità e, operando una debita distinzione tra evasori e imprenditori onesti che si trovino temporaneamente in situazione di difficoltà economica, fornisse indicazioni precise circa i propri intendimenti per affrontare lo stato di necessità e di crisi degli imprenditori della regione Sardegna.

**5-06060 Fluvi e Ghizzoni: Proroga della regolarizzazione delle domande per partecipare al riparto del 5 per mille.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale indica la

## ALLEGATO 1

**5-06059 Bernardo e Cicu: Problematiche relative alla riscossione coattiva dei tributi nella regione Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti, nel rappresentare la profonda situazione di crisi economica che la Regione Sardegna sta attraversando nei diversi settori dell'industria, commercio, agricoltura ed artigianato con gravi ripercussioni sociali, economiche ed occupazionali, chiedono di conoscere quali interventi normativi urgenti il Governo intenda adottare al riguardo tenuto conto, tra l'altro, che le imprese sarde risultano gravemente indebitate nei confronti del Fisco.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, per quanto concerne le dilazioni di pagamento concesse dall'Agente della riscossione, il decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto in favore dei contribuenti che provino un peggioramento della propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la possibilità di ottenere una proroga della dilazione già concessa per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, sempre che non siano già decaduti dal beneficio. In tal caso, inoltre, il debitore può chiedere, in luogo della rata costante, un piano di rateazione flessibile, con rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

La misura, che novella l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tramite l'inserimento del comma 1-bis, opera a regime ed è strumentale ad agevolare quelle imprese che, seppur già ammesse a piani di rateazione, abbiano subito, a causa dell'acuirsi della crisi economica e della mancanza di

liquidità, un aggravamento delle loro condizioni e non siano in regola con i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.

Sempre in tema di rateazioni, si prevede, inoltre, che le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 214/2011, rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e che, a tale data, non siano state ancora prorogate ex articolo 2, comma 20, del decreto-legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possano essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della rateazione «originaria». In sostanza, la disposizione riapre i termini per prorogare la dilazione nei confronti dei contribuenti che non avevano ottenuto proroghe, in deroga alle ordinarie regole sulla decadenza dalla rateazione, avvalendosi del disposto di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 225/2010.

Inoltre, con riferimento alle osservazioni relative all'accelerazione della riscossione in virtù dell'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo (cosiddetto «accertamento esecutivo»), si rammenta che l'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che Equitalia, prima di poter attivare una procedura esecutiva, deve attendere almeno 270 giorni.

In particolare, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell'atto per presen-

tare ricorso o per pagare (salva la sospensione dei termini feriali o la sospensione per istanza di adesione) e, in caso di inadempimento, trascorsi altri 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il recupero delle somme è affidato ad Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per legge per 180 giorni. Solo nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione non si applica la suddetta sospensione dei 180 giorni.

Inoltre, per i contribuenti che impugnano l'avviso di accertamento non vi è alcuna compressione del diritto alla difesa e nulla viene innovato rispetto all'ordinaria disciplina della riscossione provvisoria in pendenza di contenzioso (le sanzioni sono poste in riscossione solo al termine del giudizio ed i tributi sono riscossi

inizialmente nella misura di un terzo dell'accertato e successivamente sulla base delle sentenze).

Rimane, altresì, ferma la possibilità di richiedere sia la sospensione giudiziale prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sia la sospensione amministrativa della riscossione ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972. Tali possibilità si vanno ad aggiungere alla sopra menzionata sospensione automatica per i 180 giorni dell'esecuzione forzata che, comunque, opera per tutti gli accertamenti « esecutivi », anche per quelli non impugnati, a partire dal momento in cui le somme accertate e non versate vengono affidate all'Agente della riscossione.